

Laudatio di Nicolò Zanon

di Francesco Viganò

Vorrei affidarmi a cinque parole chiave, con le quali cercherò di afferrare alcune delle cifre della personalità di Nicolò Zanon, quali emergono dalle sue sentenze, ma anche dal suo davvero imponente contributo nelle discussioni in camera di consiglio. Una personalità, lo anticipo subito, ricca di *nuances* e di sfaccettature tra loro apparentemente contraddittorie che spiazzano, a volte, l'interlocutore, ma che denotano in verità la grandezza di un giudice, che ha sempre a che fare con una realtà irrimediabilmente complessa.

La **prima** parola chiave cui ho pensato nel preparare questo saluto è “**testo**”. Per Nicolò – che non a caso riconosce tra le sue fonti di ispirazione la controversa, ma comunque gigantesca figura di Antonin Scalia – il testo è il punto di partenza e di arrivo di ogni pensabile interpretazione: della legge ordinaria così come delle norme costituzionali.

Quante volte abbiamo sentito Nicolò, in camera di consiglio, opporsi a proposte di sentenze interpretative di rigetto che in nome dell'opportunità di fornire alla disposizione censurata una “interpretazione costituzionalmente conforme”, a suo avviso forzavano i limiti della *littera legis*, e perorare invece la necessità di intervenire con lo strumento, a noi proprio, della sentenza di *accoglimento*. E ciò anche in chiave di difesa delle attribuzioni della Corte costituzionale rispetto a quelle del giudice comune, che l'art. 101, secondo comma, Cost. vuole sia soggetto alla legge – e dunque, in primo luogo, a ciò che la legge *dice* nel suo testo.

Eppure, Nicolò è ben consapevole che quello letterale non è l'unico canone ermeneutico, né è sempre in grado di per sé di offrire risposte univoche all'interprete.

Rispetto in particolare all'interpretazione delle norme costituzionali, un esempio mostra per tutti come il suo approccio testualista sappia – saggiamente – rifuggire da ogni dogmatismo. L'art. 68, terzo comma, Cost. richiede l'autorizzazione della camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare a “intercettazioni” di conversazioni o comunicazioni. Un giudice rimettente dubitava che fosse possibile ricondurre a questa espressione i cosiddetti “tabulati”, ossia i dati relativi alle utenze telefoniche con le quali il parlamentare ha avuto contatti, che nulla dicono sul contenuto delle conversazioni stesse. Nella sentenza n. 38 del 2019, Nicolò motiva con grande finezza una interpretazione dichiaratamente volta a *estendere* la garanzia costituzionale secondo la sua *ratio* di tutela dell'autonomia e indipendenza decisionale delle camere, facendosi carico al tempo stesso del non banale compito di mostrare la compatibilità di questo risultato ermeneutico con il significato letterale delle parole utilizzate dal legislatore costituzionale: «[i]l duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a “conversazioni o comunicazioni”, induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano *accostabili*, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi “fatti comunicativi”. Del resto, il termine “comunicazioni” ha, tra i suoi comuni significati, quello di “contatto”, “rapporto”, “collegamento”, evocando proprio i dati e le notizie che un tabulato telefonico è in grado di rilevare e rivelare». Il testo viene così acutamente riconciliato con una lettura spiccatamente teleologica e, a conti fatti, *evolutiva*, della norma. Chissà se Scalia sarebbe mai giunto al medesimo risultato.

La **seconda** parola chiave che mi pare ben descrivere l'approccio di Nicolò alla giustizia costituzionale è "**limite**". Compito essenziale della Corte costituzionale, nella sua prospettiva, è assicurare che nessun potere – statale o regionale – esondi dai limiti, e dalle attribuzioni, fissate dalle norme costituzionali.

E tra i limiti segnati dalla Costituzione si collocano, in posizione eminente, i *limiti agli stessi poteri della Corte*, segnati dalle regole sul processo costituzionale (anche quelli dettati dalla legge ordinaria sul funzionamento della Corte!), il cui puntuale rispetto – ci ha sempre ammonito Nicolò – è condizione essenziale per la legittimazione sostanziale delle nostre decisioni.

Ma i limiti che forse stanno più a cuore di un autentico liberale come Nicolò sono le *garanzie* dettate dalla Costituzione a tutela dell'*individuo* contro *l'uso eccessivo del potere pubblico*, in tutte le sue molteplici articolazioni. Non è un caso che, in almeno due occasioni in cui Nicolò ha rinunciato alla redazione della sentenza nei casi in cui era relatore, il suo dissenso concernesse quella che lui riteneva essere stata un'insufficiente tutela, da parte della Corte, di garanzie individuali riconosciute dalla Costituzione.

In molte altre occasioni, invece, Nicolò ha convinto la Corte della necessità di intervenire con fermezza a tutela di garanzie e diritti fondamentali. Emblematica la recente sentenza n. 2 del 2023, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma del codice antimafia che consentiva al questore di vietare a certe persone l'uso di telefoni cellulari. Scrive, lapidario, Nicolò, con parole che potrebbero essere trascritte tali quali nel suo futuro manuale di diritto costituzionale: «le esigenze di prevenzione e difesa sociale ben possono giustificare [...] misure restrittive, e queste possono incidere anche su diritti fondamentali. Ma proprio ove ciò accada le garanzie costituzionali reclamano osservanza. Nel caso della disposizione censurata ciò non avviene: la misura limitativa non è disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall'autorità amministrativa». Il che è frontalmente incompatibile con il *testo* dell'art. 15 Cost.

Una autentica valanga di sentenze redatte da Nicolò ha poi ad oggetto la tutela dei *detenuti* contro gli eccessi del potere punitivo: il che è tanto più rimarchevole a fronte della sua contrarietà, più volte pubblicamente manifestata, al "Viaggio nelle carceri" compiuto da molti di noi prima della pandemia. Sua è la sentenza n. 253 del 2019 sui permessi premio ai condannati per reati ostativi non collaboranti, e sua è la successiva ordinanza n. 97 del 2021, che ha di fatto dischiuso la possibilità di una liberazione condizionale in favore degli stessi condannati, bollando come incostituzionale la preclusione assoluta allora stabilita dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Sue sono varie sentenze che hanno potenziato le possibilità di coltivare rapporti tra detenuti e figli minori; sue, soprattutto, le sentenze che hanno disegnato lo statuto della sostenibilità costituzionale del regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, in nome del principio di umanità della pena iscritto nell'art. 27, terzo comma, Cost.

Non so se Nicolò, che ama definirsi ed è comunemente considerato come un conservatore, si riconoscerà nella mia **terza** parola chiave, che è "**innovazione**". In effetti Nicolò è stato un protagonista, o quanto meno un attore fondamentale, di alcune delle innovazioni più significative nella giurisprudenza e nel complessivo *modus operandi* della Corte.

Alcune sue sentenze hanno, anzitutto, fornito un contributo fondamentale a consolidare e raffinare l'uso, da parte della Corte, del canone della *proporzionalità*, inteso come distinto da quello – con cui la nostra Corte ha tradizionalmente operato – di *ragionevolezza*. Penso

alla monumentale sentenza n. 35 del 2017, con cui è stata dichiarata in particolare l'illegittimità costituzionale della disposizione sul premio di maggioranza, ritenuto appunto sproporzionato, allora previsto della legge elettorale cosiddetta "Italicum"; e alla successiva sentenza n. 20 del 2019, relativa a una norma che imponeva la pubblicazione di dati personali di tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, che applica in maniera esemplare il "classico" giudizio di proporzionalità di matrice tedesca, oggi utilizzato dalla più parte delle corti costituzionali o supreme, e dalle due corti europee.

Quest'ultima sentenza si segnala per un altro essenziale profilo di innovatività, e cioè per essere stata la prima pronuncia con cui la Corte ha dato concreto seguito allo storico *obiter* contenuto nella sentenza n. 269 del 2017, con cui si era di fatto inserita la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel *bloc de constitutionnalité*. Con l'occasione la Corte ha fugato anche una serie di fraintendimenti che quella prima pronuncia aveva (ingiustamente) suscitato, attraverso la felice immagine – poi sempre ripetuta nelle decisioni successive – di un «concorso di rimedi giurisdizionali», che «arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione».

Ancora, è a firma di Nicolò la terza ordinanza (la già citata n. 97 del 2021) con cui la Corte fa uso della innovativa tecnica, sperimentata per la prima volta nel caso Cappato, del *rinvio a data fissa dell'udienza* per consentire al legislatore di intervenire a sanare un *vulnus* già accertato dalla Corte. È a firma di Nicolò la sentenza n. 236 del 2016, che ha inaugurato una nuova stagione di controllo della sproporzionalità "intrinseca" della pena rispetto alla gravità del reato. E ancora Nicolò, pur così affezionato all'idea secondo cui la Corte dovrebbe parlare anzitutto attraverso le proprie sentenze, ha realizzato per la Corte *podcast* bellissimi, nei quali spiega al pubblico dei non esperti di diritto – con cristallina chiarezza – come decide la Corte, quale sia il volto costituzionale della pena, quali siano gli elementi di fragilità delle democrazie e quali anticorpi abbiano le nostre Costituzioni, e così via.

Certo, almeno *una* innovazione non è riuscita a Nicolò: e cioè quella di convincere i colleghi a introdurre nelle sentenze la possibilità di manifestare pubblicamente le ragioni del proprio dissenso. Ma questo suo desiderio irrealizzato non gli ha mai impedito di concepire il *modus operandi* della Corte come ispirato al principio di "**collegialità**" – ecco la mia **quarta** parola chiave –: principio cui lui stesso si è, alla prova dei fatti, scrupolosamente attenuto.

Il suo senso della collegialità si è sempre colto a partire dalle sue ricche relazioni in camera di consiglio, che miravano a coinvolgere tutti i membri del collegio nella comprensione dei molti risvolti problematici della questione a lui affidata; relazioni nelle quali lui esprimeva sempre i propri *dubbi*, prima ancora che le proprie *proposte* di soluzione, spesso presentate in punta di piedi nell'attesa di ascoltare le opinioni dei colleghi.

Straordinaria è stata poi la sua capacità di stendere motivazioni nelle quali ciascuno di noi potesse riconoscere le tracce del proprio apporto personale durante la discussione – anche quando avevamo sostenuto una tesi differente da quella alla fine prevalsa –. E davvero rimarchevole, per un accademico abituato a scrivere in assoluta libertà, la sua costante disponibilità, in sede di lettura delle sue decisioni, a modificare questa o quella formulazione, o addirittura a rinunciare a interi passaggi motivazionali, quando percepiva

dubbi diffusi in seno al collegio. Una disponibilità, credo, di cui tutti dovremo rammentarci anche in futuro.

Infine, l'**ultima** parola chiave che non posso non associare a Nicolò è "**stile**". Anzitutto per le sue doti di simpatia, ironia, affabilità: incontrarlo la mattina rende sempre la giornata più piacevole. Anche quando brontola e si lamenta di non essere mai ascoltato dal collegio – cosa, peraltro, platealmente falsa.

Inconfondibile è il suo stile nelle relazioni orali, in udienza prima e in camera di consiglio poi: relazioni svolte con il piglio del brillante professore universitario, che sa rendere semplici e presentare in modo accattivante le questioni apparentemente più noiose, mettendo in luce le implicazioni teoriche e pratiche che ciascuna di esse comporta.

E inconfondibile è, infine, la sua scrittura, di cui tutti siamo un po' gelosi: una scrittura articolata, che rifugge dallo stile curiale ed è però punteggiata di vocaboli preziosi (come il suo personalissimo uso del verbo "ragionare" per "argomentare"), ma che sa essere – al tempo stesso – precisa e tagliente come una lama nei passaggi cruciali che sorreggono la decisione. Come nella conclusione, memorabile, della sentenza n. 186 del 2018 sul 41-bis, con cui mi piace terminare questo mio saluto: «[i]n definitiva, non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella:" [...]: si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale».

Grazie mille, Nicolò. Ci mancherai.